

Allegato B (Art. 6, comma 3, lettera e)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3 lettera e), la Regione attiva gli interventi riguardanti:

- a) gli investimenti (materiali ed immateriali) nelle aziende agricole compresi gli investimenti per la produzione di energie da fonti rinnovabili ed interventi per la diversificazione dei redditi delle aziende agricole;
- b) gli investimenti (materiali ed immateriali) nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, compresi i programmi di sviluppo della filiera corta;
- c) la diversificazione e la multifunzionalità delle aziende agricole;
- d) l'avviamento per i giovani agricoltori;
- e) l'avviamento di associazioni ed organizzazioni di produttori nel settore agricolo;
- f) gli aiuti a seguito di impegni agro-climatici-ambientali e per il benessere degli animali;
- g) i programmi per la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità agraria;
- h) gli aiuti a favore dell'agricoltura biologica;
- i) la compensazione degli svantaggi naturali in determinate zone;
- l) la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità;
- m) i servizi di sviluppo indirizzati all'imprenditore agricolo, con particolare riferimento alle azioni di formazione, informazione, divulgazione, assistenza tecnica e consulenza aziendale;
- n) la cooperazione nel settore agricolo;
- o) gli aiuti per il pagamento di premi assicurativi o quote di fondi mutualistici per i danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, da avversità atmosferiche, da incidente ambientale, da fauna selvatica o per lo smaltimento dei capi morti;
- p) il finanziamento di strumenti di stabilizzazione del reddito agli imprenditori agricoli, che offrono la compensazione per perdite rilevanti di reddito;
- q) azioni di prevenzione dei danni alla produzione agricola causati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, compresi quelli causati da avversità atmosferiche, da incidente ambientale o da fauna selvatica;
- r) l'indennizzo dei danni causati da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali e avversità atmosferiche;
- s) azioni di prevenzione, controllo e eradicazione di epizootie e organismi nocivi ai vegetali, comprese le compensazioni per i danni causati da epizootie e organismi nocivi ai vegetali nonché dagli obblighi di quarantena ed i divieti di coltivazione;
- t) gli aiuti finalizzati alla chiusura di attività per motivi connessi alla salute umana, alla salute degli animali o delle piante o per motivi sanitari, etici o ambientali;
- u) gli aiuti rivolti ai sistemi agrari e zootecnici;
- v) gli aiuti per la costituzione e tenuta dei libri genealogici e per la determinazione della qualità genetica e della produttività dei capi allevati;
- z) le misure di promozione a favore dei prodotti agroalimentari;
- aa) la razionalizzazione e la ricomposizione fondiaria dei terreni agricoli;
- bb) la ricerca, la sperimentazione, la dimostrazione, l'innovazione, lo sviluppo ed il trasferimento tecnologico nel settore agricolo;
- cc) la conservazione di paesaggi e fabbricati tradizionali;
- dd) la tutela, il miglioramento e la valorizzazione dei pascoli montani e dell'alpicoltura;
- ee) gli interventi per l'applicazione della difesa integrata obbligatoria;
- ff) la tutela e la valorizzazione del patrimonio agrario vegetale regionale, comprensivo delle piante officinali e delle piante spontanee, per la loro valenza culturale, paesaggistica, economica e di gestione sostenibile del territorio;

gg) il credito a breve e medio termine in favore di imprenditori agricoli singoli od associati;
hh) la copertura dei costi di garanzia;
ii) gli interventi per il consolidamento del debito a breve termine o di rinegoziazione del debito in favore delle aziende agricole ed agroindustriali;
ll) gli interventi di rafforzamento del sistema di garanzia dedicato al settore della produzione primaria a sostegno delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi (CONFIDI) composti in misura prevalente da imprenditori di cui all'articolo 2135 del codice civile.